



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 10606

**Patente - Rilasciata all'estero - Cittadino italiano residente in Italia in possesso di patente estera  
- Revoca del Prefetto - Guida senza patente - Configurabilità.**

*Integra la contravvenzione di guida senza patente la condotta del cittadino italiano che guidi con titolo abilitativo rilasciato da Stato estero e revocato dal Prefetto, ancorché la condotta avvenga nelle more dell'impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca. (In motivazione la S.C. ha affermato la revocabilità del titolo straniero da parte del Prefetto italiano ai sensi del d.m. Infrastrutture e Trasporti 30 settembre 2003). (Cass. Pen., sez. IV, 7 marzo 2013, n. 10606) - [RIV-1307P802] Art. 116 cs.*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza del 18 febbraio 2011 il Tribunale di Belluno, sez. dist. di Pieve di Cadore, condannava A. R. per la contravvenzione di guida senza patente (acc. in Alemagna il 6 agosto 2008). All'imputato veniva irrogata la pena di Euro 2.000 di ammenda, concesse le attenuanti generiche.

Rilevava il giudice di merito che l'A. era stato colto alla guida di un'auto Mercedes Classe A, benché gli fosse stata revocata sia la patente italiana che quella tedesca con decreto del Prefetto di Belluno del 14 marzo 2008.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:  
2.1. la violazione di legge per essere stato condannato l'imputato sulla base di una revoca di patente straniera che non poteva essere irrogata dal Prefetto;  
2.2. la violazione di legge per essere stata pronunciata la condanna, nonostante che il Giudice di Pace di Pieve di Cadore avesse annullato la revoca della patente e, quindi, sulla base di un presupposto dell'illecito contestato divenuto inesistente.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. In ordine alla prima doglianza formulata, va osservato che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dello Stato Italiano, in esecuzione della direttiva della U.E. 2000/56/C del 14 settembre 2000, elativa alle disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida, ha emanato il decreto ministeriale del 30 settembre 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2004 nel quale all'art. 9 è stabilito che "... al residente in Italia titolare di patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunità Europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca e il ritiro della patente di guida...". Ne consegue che il Prefetto di Belluno



era legittimato, nel revocare la patente di guida italiana, a revocare anche quella tedesca rilasciata all'A..

3.2. Quanto alla circostanza che il G. di P. di Belluno abbia annullato in data 14 maggio 2010 la revoca della patente, tale circostanza non esclude la sussistenza del reato.

In un caso analogo questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che “La disposizione contenuta nell’art. 216 C.d.S., comma 5, punisce, tra l’altro, la condotta di chi guida un veicolo dopo che gli sia stata ritirata la patente di guida (intesa quale documento) sanzionando il comportamento di chi si sia posto alla guida nel periodo in cui il proprio titolo abilitativo era stato ritirato, prescindendo dalle ragioni di tale ritiro. Ne consegue l’irrelevanza, ai fini della legittimità del sopra indicato provvedimento sanzionatorio, della sopravvenuta verifica della illegittimità della ablazione già disposta, non interferendo questa in alcun modo sulla anti giuridicità del comportamento tipizzato nel citato art. 216” (Cass. Civ, Sez. 1, Sentenza n. 12617 del 26 maggio 2006, Rv. 589749; conforme, Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 18276 del 30 agosto 2007, Rv. 599891).

Infatti la successiva accertata legittimità o meno del provvedimento amministrativo non incide sulla tipicità del fatto contestato.

Invero dalla forza immediatamente esecutiva dell’atto amministrativo, ancorata alla esigenza della sua immediata obbedienza piuttosto che alla presunzione della sua legittimità, consegue che chi è attinto dall’atto è tenuto al suo rispetto, incorrendo nelle previste sanzioni in caso di inottemperanza, finché non ne sia dichiarata l’illegittimità dall’autorità competente nei modi consentiti dall’ordinamento giuridico (cfr. Cass. Sez. IV, Sentenza n. 7386 del 23 febbraio 1981 Ud. (dep. 23 luglio 1981), Rv. 149905; Cass. Sez. IV, Sentenza n. 10203 del 9 giugno 1987 Ud. (dep. 29 settembre 1987), Rv. 176743).

Pertanto, il reato di guida senza patente, costituendo un illecito sostanzialmente formale, è punito indipendentemente da qualsiasi postumo accertamento della validità del provvedimento amministrativo che abbia imposto l’onere del non tacere.

Segue, per legge, la condanna del ricorre e al pagamento delle spese processuali.. (*Omissis*) **[RIV-1307P802] Art. 116 cs**